

**IN BREVE n. 041-2015**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

### **P.A. FERIE - PUNTUALIZZAZIONI ARAN**

Le ferie vanno effettuate al massimo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

Il lavoratore può chiedere senza giustificazioni il rinvio entro il 30 aprile dell'anno dopo e la amministrazione può verificare la possibilità con eventuali esigenze di servizio, unico fatto ostativo. L'eventualità che il dipendente non possa fruire delle ferie residue entro l'anno successivo per ragioni di servizio deve costituire un fatto eccezionale e sarà l'amministrazione a calendarizzare i periodi di fruizione.

Le ferie non sono soggette a riduzioni nel caso di assenze per malattia o infortuni, neppure in caso delle previste riduzioni del trattamento economico.

Le ferie aggiuntive per «rischio radiologico» sono di calendario e pertanto riassorbono ogni periodo di assenza per domeniche, festivi o sabati in caso di orario settimanale su cinque giorni: infatti la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi..

N.B. – Le ferie sono un diritto irrinunciabile per cui col Dl 95/2012 è superato anche l'istituto della monetizzazione.

### **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA e REQUISITO DELLA RESIDENZA**

Con l'ordinanza del 1 ottobre 2015 numero 19684 la Cassazione, riguardo al requisito della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile per il quale viene richiesta una agevolazione fiscale come prima casa, ha stabilito che vale la richiesta del cambio di residenza (entro 18 mesi dal rogito) non occorrendo che l'abbia ottenuto: si deve considerare infatti la data di richiesta della nuova residenza e non la data nella quale la nuova residenza è concessa.

In particolare per presentazione della domanda una seconda volta:

- se la seconda domanda, seppur oltre i diciotto mesi, è presentata per sollecitare l'inerzia del Comune la agevolazione "prima casa" compete;
- se invece la seconda domanda fa seguito al rigetto della prima domanda, la agevolazione non compete.

## **RICETTE ELETTRONICHE**

A fine 2016 tutti i medici italiani dovranno comportarsi per le medicine - e dopo per le impegnative di esami specialistici - come già fanno per i certificati di malattia.

Ancora un anno di rinvio?...e poi ? ... per gli inadempienti quali sanzioni disciplinari?

Ecco invece la strada della ricetta on line:

**FARMACIE:** le medicine prescritte su ricetta elettronica del SSN possono essere ritirate presso qualsiasi farmacia convenzionata col SSN

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** la farmacia dovrà riscuotere l'eventuale quota di partecipazione prevista dalla normativa vigente; per l'esenzione dovrà far riferimento a quanto indicato dal medico sulla ricetta

**RIMBORSO ASL:** per i cittadini residenti in altra regione la farmacia chiederà il rimborso alla Asl competente.

## **ATTENZIONE: MEDICI A TEMPO PIENO ed ESERCIZIO «AUTONOMO» LIBERA PROFESSIONE**

Qualsiasi medico ospedaliero o universitario che percepisce un trattamento retributivo a tempo pieno oltre alla così detta indennità di esclusività non può esercitare attività libero professionale autonoma in casa di cura o altre strutture senza darne comunicazione, essendovi assoluta incompatibilità: la inosservanza del divieto reca un danno all'organizzazione ed al corretto svolgimento della prestazione sanitaria dell'Azienda di appartenenza con danno erariale sanzionabile dalla Corte dei conti..

## **POSTE ITALIANE COMUNICA**

### **Nuove condizioni dei servizi postali universali dal 1° ottobre 2015**

Significative novità, introdotte nei recenti provvedimenti della normativa di settore, hanno determinato la rimodulazione dell'offerta dei servizi postali universali di Poste Italiane, **con decorrenza dal 1° ottobre 2015** così come di seguito indicato:

- a) sarà rilasciata una nuova gamma di servizi di base di posta ordinaria, "**Posta4**" / "**Posta4pro**" per l'Italia e "**Postamail Internazionale**" per l'estero. Sono previste tariffe a partire da euro 0,95 per la Posta4, euro 0,85 per la Posta4pro ed euro 1,00 per la Postamail Internazionale;
- b) saranno ridefiniti i servizi di posta prioritaria, "**Posta1**" / "**Posta1pro**" per l'Italia e "**Postapriority Internazionale**" per l'estero, arricchiti con una funzionalità che – previa apposizione dell'apposita etichetta che contiene un codice - permette di ricevere nel caso della "Posta1" e "Posta1pro" per l'Italia l'informazione sull'esito di consegna e, nel caso della Postapriority Internazionale, l'informazione sull'arrivo al centro di scambio internazionale di Poste Italiane. Sono previste tariffe a partire da euro 2,80 per Posta1, euro 2,10 per Posta1pro ed euro 3,50 per Postapriority Internazionale (per l'estero Zona 1);
- c) relativamente ai **servizi online**, sarà disponibile il servizio di Posta4online per l'interno e per l'estero. Per invii fino 20 grammi (da 1 a 3 fogli), limitatamente all'attività di recapito, sono previste tariffe di euro 0,85 (per l'interno) ed euro 1,00 (per l'estero, Zona 1). Previa conferma della relativa disponibilità sulla pagina web dedicata a ciascun canale di accesso, sarà erogato anche il corrispondente servizio di Posta1online per l'interno e per l'estero;
- d) Le tariffe dell'**Avviso di Ricevimento (A.R.)** dei seguenti servizi saranno:
  - **singolo per l'interno** - per Posta Raccomandata Retail (ivi comprese le comunicazioni connesse alla notifica degli Atti Giudiziari), nonché, ove accettati presso gli uffici postali, Posta Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri - euro 0,95

- **multiplo per l'interno** - Posta Raccomandata Pro, Posta Raccomandata Smart, Posta Raccomandata online, Posta Assicurata Smart e, laddove accettati presso i centri abilitati, Posta Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri - euro 0,70
- **per l'estero** - Posta Raccomandata Internazionale, Posta Assicurata Internazionale, M-Bags Economy raccomandato, Pacco Ordinario Internazionale - euro 1,00.
- e) gli invii di posta Ordinaria, Raccomandata, Assicurata e del Pacco Ordinario Nazionale saranno consegnati secondo il nuovo **obiettivo di recapito J+4** (4 giorni lavorativi oltre quello di accettazione) nelle percentuali riportate, in dettaglio, nella Carta della Qualità dei servizi postali;
- f) in alcune località, la consegna degli invii e la vuotatura delle cassette saranno effettuate a **giorni alterni** su base bi-settimanale. Di conseguenza, per la sola Posta1 gli obiettivi di velocità variano, da 1 giorno (J+1) a 3 giorni lavorativi (J+3) oltre a quello di accettazione, a seconda della zona di raccolta / destinazione, secondo quanto riportato sulla Carta dei servizi postali universali.

Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili negli allegati di seguito riportati nonché presso gli Uffici Postali e negli altri centri di accettazione

**Vedi Interventi su servizi postali universali:**

<http://www.poste.it/risorse/postali/pdf/manovra2015-variazioni-tariffe-spedizioni-nazionali.pdf>

**Vedi Modalità di recapito e vuotatura cassette a giorni alterni:**

<http://www.poste.it/postali/manovra2015-recapito-giorni-alterni.shtml>

**Vedi Comuni interessati-fase 1:**

<http://www.poste.it/risorse/postali/pdf/manovra2015-elenco-comuni-recapito-giorni-alterni-fase1.pdf>

**RICHIAMO ALLE ARMI SENZA MATURAZIONE DI FERIE** da Sole 24 ore – risposta 3386 a cura di A. Ciccarella

**D** - Se un dipendente pubblico (per esempio, dirigente medico ospedaliero) viene richiamato alle armi per esigenze delle Forze Armate, durante il periodo di richiamo matura le ferie nella amministrazione di appartenenza?

**R** - La risposta è negativa, in quanto il diritto alla maturazione delle ferie risponde all'esigenza del recupero delle energie psico-fisiche spese nell'espletamento dell'attività lavorativa (Cassazione, 10205/1991 e 3603/1986), che, nel caso di richiamo alle armi, durante il quale è sospeso il rapporto di impiego, non ricorre, per cui viene meno l'esigenza del recupero delle energie. Comunque, la normativa che regola il richiamo alle armi (legge 370/1955) permette al lavoratore di non riprendere immediatamente servizio al termine del richiamo, consentendogli, quindi, di fruire di periodi di riposo, che, non a caso, sono stati fissati in maniera diversa a seconda della durata del richiamo stesso.

**PENSIONI** di Franco Abruzzo

Pensioni può essere futuro. Con i pensionati ormai ci si permette tutto, in nome della situazione economica difficile. Emergenza che tuttavia non impedisce ai politici di farsi leggere "ad hoc" per incassare indebitamente i finanziamenti non dovuti, né di attribuirsi vitalizi e benefici indecenti,

senza parlare dell'uso scriteriato dei voli di stato, della distribuzione di prebende ai trombati della casta, delle migliaia di enti inutili che esistono solo per distribuire poltrone, della tolleranza incomprensibile verso percentuali inaccettabili di evasione fiscale e contributiva, della latitanza dei controlli, delle migliaia di falsi invalidi che la fanno franca, dei "finti poveri" che fanno impunemente i furbi da sempre, della corruzione a tutti i livelli, eccetera. (a cura di Guglielmo Gandino)

**Testo in** <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18715>

**INPS - CESSIONE QUINTO PENSIONI: AGGIORNATI I TASSI** *Fonte: Inps*

L'Inps, con il messaggio n. 6083 del 2 ottobre 2015, comunica che, a seguito del decreto del 24 settembre 2015 del Ministero dell'Economia che ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° ottobre - 31 dicembre 2015, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione il valore dei tassi applicati nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2015 sono i seguenti:

<b>CLASSI DI IMPORTO in euro</b>	<b>TASSI MEDI</b>	<b>TASSI SOGLIA USURA</b>
fino a € 5.000,00	11,96	18,9500
oltre € 5.000,00	11,06	17,8250

e consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all'articolo 10 della convenzione INPS, approvata con determinazione presidenziale n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, variano come segue:

<b>TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO</b>		
<b>Classi di età del pensionato*</b>	<b>Fino a € 5.000,00</b>	<b>Oltre € 5.000,00</b>
fino a 59 anni	8,93	8,75
60-69	10,53	10,35
70-79	13,13	12,95

\* Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2015.

**IN ALLEGATO A PARTE – INPS Messaggio n. 6083 del 2.10.2015 (documento 207)**

## MONETE - NUOVO CONIO

### **Zecca Italia 2015:**

- 5 Euro Ag Proof "Perugia" Serie Italia delle Arti € 65,00 (IVA inclusa)
- 10 Euro Ag Proof "Riace" Serie Italia delle Arti € 77,00 (IVA inclusa)

## ALLARME PENSIONI

### **Alessandro Seracini, vicepresidente Unpit:**



Una notizia accolta dai più con favore perché i vitalizi di parlamentari e consiglieri regionali sono vissuti come un privilegio non essendo in genere coperti da 35/40 anni di contributi.

Ma attenzione! Vigilare che questa mossa non sia di preludio per un analogo intervento sulle pensioni dei comuni cittadini del ceto medio che invece i contributi li hanno pagati tutti, fino all'ultimo centesimo.

## DECRETO LORENZIN e CONFERENZA PERMANENTE PROFESSIONE MEDICA

Ordini e sindacati medici pugliesi: "Linee guida testo ispirate esclusivamente a risparmio"

La presa di posizione è stata espressa durante un incontro, presso la sede OMCeO di Bari, della Conferenza permanente della professione medica che ha eletto portavoce Emanuele Vinci dell'Ordine dei medici di Brindisi. Chiesto inoltre un confronto urgente al governatore Emiliano in vista degli Stati generali della professione medica.

## ANAAO - UTILE VADEMECUM PER IL GIOVANE MEDICO

Fare il medico oggi. Dalla "A" alla "Z", tutto quello che bisogna sapere per muoversi nella "giungla" del Ssn.

Il lavoro, cui è dedicato l'ultimo numero di *Iniziativa Ospedaliera* è stato voluto e prodotto dai medici under 40 del sindacato Anaaò è "dedicato a chi sta entrando o è appena entrato nel mondo del lavoro va introdotto tra i ferri del mestiere, oggi necessari per continuare a curare con serenità e consapevolezza dei propri diritti e doveri".

**Testo in** <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6844799.pdf>

## EX SPECIALIZZANDI - CESSATO ALLARME

Il presidente Massimo Tortorella fa chiarezza sulle voci allarmistiche circa le spese di registro che sarebbero state richieste ad alcuni ex specializzandi assistiti da altre realtà che avevano vinto il ricorso contro lo Stato: "La richiesta è totalmente illegittima, lo ha confermato la stessa Agenzia delle Entrate con una nota ufficiale. In base alla normativa vigente (art.159 testo unico spese di giustizia art. D.P.R. 30-05-2002, n. 115) e alla costante giurisprudenza della Cassazione, qualora il giudice abbia disposto la compensazione delle spese, l'imposta di registro che l'Agenzia delle

Entrate può richiedere ad ogni medico è calcolata solo sulla somma liquidata in suo favore e con un importo pari al massimo dell'1,5% di quanto ricevuto. Non esiste alcun caso "cartelle pazze"

## **LIMITI DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PER LA NOMINA DI DIRIGENTE DI STRUTTURA COMPLESSA**

La Commissione per la nomina di dirigente di struttura complessa non deve attribuire punteggi né formulare giudizi comparativi, né tanto meno assegnare pesi diversi al colloquio piuttosto che al curriculum; deve solo esprimere un giudizio complessivo di idoneità o meno del candidato nella selezione per l'incarico.

## **MEDICO OSPEDALIERO - PENSIONAMENTO e ROTTAMAZIONE**

Va premesso che una volta perfezionato, il riscatto degli anni di laurea o di specialità non può essere oggetto di rinuncia; se invece è in corso il pagamento, sospendendo il pagamento delle rate residue, si possono cancellare i periodi per i quali viene meno il pagamento.

### **INPS - Messaggio 2547/2014**

***Iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici - CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS. Facoltà di rinuncia ai periodi riscattati dopo l'integrale pagamento del relativo onere rinuncia ai periodi riscattati dopo l'integrale pagamento del relativo onere.***

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito alla possibilità, da parte degli iscritti alle Casse pensioni della Gestione dei dipendenti pubblici, di chiedere la rinuncia di periodi ammessi a riscatto anche dopo l'integrale pagamento del relativo onere.

Al riguardo, si fa presente che già con nota operativa Inpdap n. 48 del 17 dicembre 2008, era stato precisato che la rinuncia al provvedimento di riscatto operava esclusivamente sotto il profilo pensionistico e pertanto, l'anzianità contributiva complessivamente maturata rimaneva tale ancorché l'iscritto avesse successivamente chiesto la non valutazione del periodo già riscattato ai soli fini del calcolo della propria pensione.

Con il presente messaggio, si rende noto che, in analogia a quanto già previsto per gli iscritti all'A.G.O, è esclusa per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS la facoltà di rinunciare ai periodi riscattati, dopo l'integrale pagamento del relativo onere e il conseguente accredito del periodo in posizione assicurativa.

Tanto precisato, con il presente messaggio si intendono superate le disposizioni impartite in merito alla rinuncia al riscatto dopo l'integrale pagamento dell'onere, di cui all'informativa Inpdap n. 838/M del 5 maggio 1999 e alla citata nota operativa n. 48 del 17 dicembre 2008.

Sulla materia, si ritiene opportuno confermare che è possibile per l'iscritto revocare la domanda di riscatto, prima dell'emissione del relativo provvedimento ovvero di avvalersi della facoltà di rinuncia, nei termini previsti, dopo la notifica dello stesso.

Rimane, altresì, salva la possibilità di chiedere la rinuncia al pagamento delle rate non ancora scadute; in tal caso si considera riscattato, ai fini pensionistici, soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato ed il contributo complessivamente dovuto.

La richiesta di interruzione del pagamento dell'onere di riscatto può essere esercitata anche dal soggetto "assicurato", individuato con la nota operativa Inpdap n. 56 del 22 dicembre 2010; pertanto, quest'ultimo, analogamente al soggetto in attività di servizio, può formalmente chiedere l'interruzione dei versamenti effettuati autonomamente con modello F24 (cfr. punto 4 del messaggio Inps n. 15914 del 2 ottobre 2012).

Infine, si conferma che la richiesta di interruzione del pagamento dell'onere di riscatto non potrà essere accolta quando il periodo ammesso a riscatto sia stato già utilizzato per la determinazione del trattamento pensionistico.

Facendo anche riferimento all'articolo comparso su DoctorNews n.170 del 5 ottobre, si riassumono i termini normativi del pensionamento del medico ospedaliero: età pensionabile, età massima lavorativa, rottamazione...

1. Il limite minimo di età (così detta età pensionabile) come disposto dalla legge 183/2010 è fissato al compimento del 65esimo anno oppure, in alternativa, permanenza in servizio sino al compimento dei 40 anni di servizio effettivo (escluso riscatto di laurea e specialità);
2. la circolare n.2/2015 Funzione Pubblica (vedi documento 128/2015 e Brevia 19/2015) prevede che i medici responsabili di struttura complessa (ex Primari) possono proseguire nel rapporto sino al raggiungimento dei 40 anni di servizio fino al limite massimo di età di 70 anni (età massima lavorativa);

3. per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, le amministrazioni possono applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età;
4. i medici ospedalieri (esclusi i medici responsabili di struttura complessa - vedi sopra) compiuti i 65 anni di età ove non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio effettivo possono richiedere la permanenza in servizio subordinata però al placet del Direttore generale (non creino problemi organizzativi).

Ricordiamo come, per la legge di riforma Fornero, il limite dell'età pensionabile è fissato al compimento del 66esimo anno (escluse le donne del settore privato), assommando poi i prolungamenti dovuti alle maggiori speranze di vita (attualmente 3 mesi cui si aggiungeranno al 1 gennaio 2016 ulteriori 4 mesi), col requisito minimo di 20 anni di contribuzione. La stessa legge prevede però le possibilità deroga tenendo presente eventuali norme dei singoli settori che vengono attuate per la così detta «rottamazione».

Inoltre per le pensioni anticipate i limiti dei requisiti di anzianità lavorativa (compresi i riscatti) sono

- uomini 42 anni e 6 mesi + ulteriori periodi per maggiori speranze di vita
- donne 41 anni e 6 mesi + ulteriori periodi per maggiori speranze di vita

con almeno 62 anni di età (dal 2017 sono previste penalizzazioni sugli importi di pensione per gli accessi con meno di 62 anni di età)

Per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 i requisiti per la pensione anticipata sono: 63 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione (obbligatoria, volontaria e riscattata) e trattamento economico non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

## **BLOCCO PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2012-2013: ALTRA SENTENZA DA RAGIONE AL RICORRENTE**

da Franco Abruzzo presidente Unpit

Marco Grasso/Il Secolo XIX- 8.10.2015:

GENOVA. PEREQUAZIONE. Sentenza choc del Tribunale, pensionato Atm “batte” il Governo Renzi. Giudice del lavoro intima all’Inps di versargli la parte mancante dell’adeguamento (che per un pensionato non è affatto poco: 1.800 euro maturati nell’arco di due anni). "Illegittimo rimborsare solo in parte i mancati adeguamenti Istat". Applicata la sentenza n. 70/2015 della Consulta e ignorata la legge 109/2015 che ne limita l'impatto economico. Due precedenti a Napoli.

**Testo in** <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18741>